

Collana Ravenna Capitale

Comitato scientifico

Manuel Jesús García Garrido (UNED Madrid) †
Francesco Amarelli (Università di Napoli Federico II)
Jean Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)
Federico Fernández de Buján (UNED Madrid)
Salvatore Puliatti (Università di Parma)

La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva e
Andrea Triscioglio.

I contributi pubblicati all'interno del volume sono stati sottoposti
a doppio referaggio anonimo.

— |

— | —

— |

— | —

RAVENNA CAPITALE

CURIE E CURIALI IN OCCIDENTE
TRA IV E VIII SECOLO

COLLANA RAVENNA CAPITALE


MAGGIOLI
EDITORE

© Copyright 2021 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2015

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595
www.maggiolieditore.it
e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di novembre 2021
nello stabilimento Maggioli S.p.A.
Santarcangelo di Romagna (RN)

Indice

Presentazione di <i>Gisella Bassanelli Sommariva, Andrea Trisciunglio</i>	pag. vii
Per una rilettura della storia dei <i>principales</i> in Gallia (V e inizi VI secolo). A margine di C.Th. 12.1.171 (412) di <i>Lucietta Di Paola</i>	» 1
Tra curiali e compilatori. Alcune considerazioni sulla sistematica teodosiana e sulle «leges in eodem titulo divisae» in C.Th. 12.1 (<i>De decurionibus</i>) di <i>Giorgia Maragno</i>	» 45
Problemi del lessico costantiniano in tema di <i>munera</i> cittadini di <i>Maurilio Felici</i>	» 77
Sulle tracce di organi assembleari e dei relativi componenti nel Piemonte della media e tarda età imperiale di <i>Saverio Masuelli</i>	» 111
<i>Maternum genus</i> e vincoli curiali nella legislazione di Onorio di <i>Giuseppina Maria Oliviero Niglio</i>	» 129
<i>Obnoxietas</i> curiale e condizione giuridica dei <i>fili familias</i> in età tardoantica di <i>Monica De Simone</i>	» 145
... <i>patrias deserentes</i>: la fuga dei curiali in una Novella di Maioriano di <i>Francesca Galgano</i>	» 163
Riflessioni sul rapporto Stato-città nella legislazione tardoantica di <i>Jean-Michel Carrié</i>	» 179

Per la storia del decurionato cittadino tra IV e VIII secolo, fra potere imperiale e strutture di dipendenza. Relazione di sintesi	
di <i>Salvo Randazzo</i>	» 185
D. 50.13.1.8: la tutela giudiziaria delle retribuzioni dei <i>comites</i>	
di <i>Francesco Arcaria</i>	» 199
I curiali e l'accusa di falso: a proposito di C.Th. 9.19.1	
di <i>Paola Ombretta Cuneo</i>	» 219
Centralizzazione o autonomia: poteri di controllo e forme del loro esercizio in età tardoimperiale	
di <i>Salvatore Puliatti</i>	» 235

Obnoxietas curiale e condizione giuridica dei *filii familias* in età tardoantica

Monica De Simone
(Università degli Studi di Palermo)

1. La presente indagine intende prospettare un primo quadro essenziale delle linee evolutive lungo le quali si andò sviluppando durante il Tardoantico la condizione giuridica dei *filii familias*, con particolare riferimento al ruolo che in qualità di *decurionum filii* essi assunsero nel governo delle *civitates*.

Gli studi sulla *patria potestas* e sulla condizione giuridica dei *filii familias* hanno in passato concentrato la propria attenzione sul campo del diritto privato. Poco spazio ha in essi invece trovato il tema, di grande interesse anche per questo periodo, dell'influenza che nel campo del diritto pubblico ha assunto la *familia*, ancora fondata su *iustae nuptiae*, sul potere del *pater familias* e strumento fondamentale di creazione dei nuovi membri della comunità politica, appunto i *filii familias*.¹

Già dal sorgere della prima organizzazione politica e fino a tutta l'epoca repubblicana la capacità giuridica nel campo del diritto pubblico del *filius familias* aveva trovato fondamento nell'appartenenza alla propria comunità parentale. Da essa era condizionata, per esempio, la propria posizione giuridica all'interno delle assemblee popolari. L'eventuale funzione di *magistratus* aveva inoltre profili di rilevanza giuridica che dipendevano dalla relazione potestativa che legava il *filius familias* al proprio *pater*.²

¹ Sulla *patria potestas* nel Tardoantico vd. R. TAUBERNSCHLAG, *Die patria potestas in recht der Papyri*, in ZRG, 37, 1916, 177 ss.; A. ARJAVA, *Paternal Power in Late Antiquity*, in JRS, 88, 1998, 155 ss.; P. VOCI, *Storia della patria potestas da Costantino a Giustiniano*, in SDHI, 51, 1985, 1 ss. (= *Studi di diritto romano* II, Padova 1985, 465 ss.); D. DALLA, *Aspetti della patria potestas e dei rapporti tra genitori e figli nell'epoca postclassica*, in AARC, vol. VII, Napoli, 1988 (= *Ricerche di diritto delle persone*, Torino, 1995, dai quali citiamo), 3 ss.; G. S. NATHAN, *The Family in Late Antiquity. The Rise of Christianity and the Endurance of Tradition*, London-New York 2000; P. GARBARINO, *Sulle tracce dei doveri del 'pater'. Brevi riflessioni sulla 'patria potestas' in età tardoantica*, in 'Civitas e civilitas'. *Studi in onore di Francesco Guizzi* (a cura di A. PALMA), I, Torino 2013, 384 ss.; S. PULIATTI, *Tra letteratura e diritto. Strategie familiari e legami parentali in età tardoantica*, in *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione* (a cura di V. NERI, B. GIROTTI), Milano, 2016, 31 ss.

² Vd. M. DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas. Il filius familias 'designatus rei publicae civis'*, Torino, 2017, *passim*.

Anche durante i primi secoli dell'impero, quando il modello dell'ultima età repubblicana costruito sull'architettura costituzionale che teneva insieme l'amministrazione del governo centrale e le autonomie delle singole *civitates* assunse un nuovo assetto, la rilevanza giuridica del rapporto potestativo tra *pater* e *filius familias* nel campo del diritto pubblico continuò a dispiegare i propri effetti.

Per il governo centrale l'assenza di specifiche testimonianze relative a tale periodo rende arduo ogni tentativo di individuare i segni di tale mutamento, che costituì il preludio degli sviluppi che si determineranno nel Tardoantico, ma di cui non ci occuperemo in questa sede.

Il quadro appare diverso, invece, per il governo delle *civitates*. Quando il *filius familias* esercitasse una funzione pubblica, quale quella di *decurio* o di *magistratus* (nelle diverse accezioni che tale termine assunse nei nuovi assetti di governo), si determinò uno sviluppo storico di notevole interesse. A seguirne l'evoluzione, è possibile notare una continua e sempre più radicata rilevanza giuridica della condizione di *filius familias* nel campo del diritto pubblico. A un approdo finale si pervenne già alla fine del III secolo d.C., quando si affermò il principio dell'ereditarietà della funzione, con la conseguenza che il *filius familias* fu collocato nella linea di discendenza della condizione curiale del *pater*.

Proprio su tale principio, anzi, si resse il governo sia della *pars Occidentis* sia della *pars Orientis* dell'impero ed esso continuò a sopravvivere certamente in Oriente, come mostrano gli esiti della compilazione giustiniana e probabilmente anche in Occidente, nei nuovi assetti che assunsero i regni c.d. romano-barbarici.

Ricostruire le linee evolutive che a partire dai primi secoli dell'impero portarono a tale nuovo assetto è compito non semplice. Orientare l'indagine, infatti, è reso difficoltoso dalla poliedricità dei governi delle diverse comunità cittadine, ciascuna con realtà amministrative diverse e propri sviluppi storici della struttura e della funzione delle rispettive *curiae* originarie. Ne vale però la pena, perché è proprio in questi primi secoli dell'impero che si costituirono le premesse dei nuovi assetti che sarebbero emersi più tardi.

Non sappiamo con certezza quale fosse nelle diverse città dell'impero il criterio originario dell'appartenenza alle *curiae* e fino a quando queste furono effettivamente strutture operanti per l'esercizio delle originarie funzioni di assemblea popolare. Risulta difficile, dunque, stabilire quale fosse in tale contesto il ruolo del *filius familias*. È ragionevole presumere, tuttavia, che continuassero a seguirsi i principi che valevano per le assemblee repubblicane.

Maggiori informazioni possono dedursi invece per il periodo nel quale le *curiae* divennero organismi di governo delle città alle quali accedevano una

categoria ristretta di soggetti che assunsero il nome di *decuriones*.³ La difficoltà di stabilire con certezza, in questo periodo, il rapporto tra *curiales* e *decuriones* costituisce una seria difficoltà nel tentativo di delineare un quadro coerente, che verrà qui prospettato, come accennavamo, soltanto nelle sue linee essenziali.⁴

³ Non sarà considerato in questa sede il tema della condizione giuridica dei *filii familias* dei militari. Vd., ad esempio in proposito, con citazione della bibliografia precedente, D. A. N. COSTA, *Civitas et conubium. Integrazione degli stranieri e politica militare nell'Impero romano*, Milano, 2019, 211 ss.; A. BERNIER, *Fenomeni di mobilità tra esercito, curie e burocrazia nella legislazione di Valentiniano I*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 7, 2020, 2 ss. Rimarrà fuori dal raggio dell'indagine anche il tema, molto interessante, della condizione giuridica dei *filii familias* dei senatori, per il quale può rinviarsi a A. CHASTAGNOL, *L'evoluzione dell'ordine senatorio nei secoli III e IV della nostra era*; ID., *La carriera senatoriale nel Basso Impero (dopo Diocleziano)*, entrambi in *La parte migliore del genere umano. Aristocrazie, potere e ideologia nell'Occidente tardoantico. Antologia di storia tardoantica. I florilegi (2). Scriptorium*, Torino, 1996, 3 ss. e 23 ss.

⁴ Senza pretesa di completezza si vedano Th. MOMMSEN, *Die Erblichkeit des Decurionats*, in *Festschrift zu Otto Hirschfelds sechzigstem Geburtsage*, Berlin, 1903, 1 ss. (= *Gesammelte Schriften* III.3, Berlin, 1907, 43 ss.); J. DECLAREUIL, *Quelques problèmes des institutions municipales au temps de l'Empire romain*, Paris, 1911; J. GAUDEMET, *Constantin et les curies municipales*, in *Iura*, 2, 1951, 44 ss.; P. PETIT, *Libanius et la vie municipale à Antioche au IVe siècle après J.-C.*, Paris, 1955; A. ORMANI, v. *Curia, Curiali*, in *NNDI*, vol. V, Torino, 1960 56 ss.; F. GRELLE, v. *Decuriones*, in *NNDI*, vol. V cit., 309 ss.; R. GANGHOFER, *L'évolution des institutions municipales en Occident et en Orient au Bas-Empire*, Paris, 1963, 53 ss.; M. NUYENS, *Le statut obligatoire des décurions dans le droit constantinien*, Louvain, 1964; W. LANGHAMMER, *Die rechtliche und soziale Stellung der 'Magistratus municipales' und der 'Decuriones'*, Wiesbaden, 1973; A. CHASTAGNOL, *L'album municipal de Timgad*, Bonn, 1978; C. LEPELLEY, *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire I-II*, Paris, 1979-1981; ID., *Quot curiales, tot tyranni. L'image du décurion oppresseur au Bas-Empire*, in *Crise et redressement dans les Provinces européennes de l'Empire du milieu du IIIe siècle au milieu du IVe siècle apr. J.-C. Actes du Colloque de Strasbourg (Décembre 1981)*, Strasbourg 1983, 143 ss.; F. JACQUES, *Le Privilège de Liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, Rome, 1984; ID., «*Obnoxius curiae*». *Origines et formes de l'astreinte à la cité au IVe siècle de notre ère*, in *RHD*, 63, 1985, 303 ss.; J. NICOLS, *On the Standard Size of the Ordo Decurionum*, in *ZSS*, 105, 1988, 712 ss.; A. LOVATO, *Sull'honor decurionatum nel I libro delle 'disputationes' ulpianee*, in *SDHI*, 56, 1990, 197 ss.; G. MANCINI, *Pro tam magna sui confidentia*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma* (a cura di A. MAFFI, L. GAGLIARDI), Sankt Augustin, 2011, 174 ss.; L. DI PAOLA, *Vita cittadina e ordo decurionum in Cassiodoro: alcuni casi esemplificativi*, in *Teoderico il Grande e i Goti d'Italia. Atti del XIII Congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo, Milano 2-6 novembre 1992*, Spoleto, 1993, 655 ss.; S. RANDAZZO, *Primi appunti sull'evoluzione del decurionato cittadino*, in *Ravenna Capitale. Società, diritto e istituzioni nei papiri ravennati (V-VIII secolo)* (a cura di G. BASSANELLI SOMMARIVA), Ravenna, 2010, 1 ss.; ID., *Per la storia del decurionato cittadino tra il IV e VIII secolo, fra potere imperiale e strutture di dipendenza. Relazione di sintesi*, in questo stesso volume, 185 ss.; R. SORACI, *Il curialato nella legislazione di Onorio*, in *SSRC*, 13, 2001, 537 ss.

2. Diverse testimonianze mostrano come i *patres decuriones* preconstituissero per tempo le carriere dei propri figli quando questi ultimi erano ancora *infantes*:

C. 10.41.1.1 *Imp. Severus et Antoninus AA. Septimio Zenoni*. Pro infante vero filio, quem decurionem esse voluisti, quamquam fidem tuam in posterum adstrinxeris, tamen onera sustinere non cogaris, cum ad ea quae mandari possunt voluntatem dedisse videaris (senza data).⁵

Il consenso prestato dal *pater* alla nomina di *decurio* del proprio *filius infans* costituiva dunque un ‘*adstringere fidem in posterum*’ con la *res publica*, che non determinava, tuttavia, l’obbligo di *sustinere* i *munera* né di essere ammessi agli *honores*:

D. 50.6.3, Ulp. 4 *de off. procons.* Impuberes, quamvis necessitas penuriae hominum cogat, ad honores non esse admittendos rescripto ad Venidium Rufum legatum Ciliciae declaratur.

La *penuria hominum* induceva dunque a nominare *decuriones* anche gli *infantes*. Si trattava di nomine che non determinavano un accesso effettivo all’*ordo* e che doveva realizzarsi attraverso l’iscrizione negli *albi* municipali che contenevano i nomi dei *decuriones* delle città.⁶

Testimonianze dell’iscrizione dei *decurionum filii* prima del raggiungimento dell’età prevista⁷ si rinvencono in una serie di fonti epigrafiche.⁸

⁵ Cfr anche D. 50.1.21.6, Paul. 1 *resp.* ‘*Imperatores Severus et Antoninus Augusti Septimio Zenoni. Pro infante filio, quem decurionem esse voluisti, quamquam fidem tuam adstrinxeris, tamen interim onera sustinere non cogaris, cum ad ea, quae mandari possunt, voluntatem dedisse videaris*’. Vd. JACQUES, *Le Privilège de Liberté*, cit., 609 nt. 124.

⁶ Sull’iscrizione tribale dei minori vd. D. FASOLINI, *Designatus rei publicae civis: l’iscrizione tribale dei minori*, in *Mors omnibus instat. Aspectos arqueológicos epigráficos y rituales de la muerte en el Occidente Romano* (a cura di J. A. PINTADO, D. ESPINOSA, S. PASTOR), Madrid 2011, 113 ss., ID., *L’iscrizione tribale dei minori nelle regioni X e XI*, in *Gerión*, 32, 2014, 225 ss.

⁷ L’età per l’acquisto della capacità a essere nominati *decuriones* a pieno titolo, vale a dire con il pieno esercizio delle funzioni, mutò nel tempo. Nei primi secoli dell’impero l’accesso al decurionato era permesso al raggiungimento del venticinquesimo anno di età: cfr. D. 50.2.11, Call. 1 *cogn.* e D. 50.2.6.1, Pap. 1 *resp.*, sui quali vd. LOVATO, *Sull’honor decurionatum*, cit., 200 ss. Nel Tardoantico la soglia fu ridotta: vd. *infra*, nel testo, p. 152.

⁸ Riferimenti ad *albi decurionum* si trovano anche in fonti giuridiche e letterarie. Per le fonti giuridiche vd., per esempio: D. 50.2.10, Mod. 1 *resp.*; D. 50.3.1.1, Ulp. 3 *de off. procons.*; D. 50.3.2, Ulp. 2 *opin.*; C. 10.32.3 (a. 285); PS. 1.13a.3. Per le fonti letterarie: Sym., *rel.* 38.5; Plin., *ep.* 10.79 (in una lettera all’imperatore Traiano, Plinio discute della possibilità per i censori delle città della Bitinia di inserire nei senati locali i figli degli *honestiores* di età inferiore a quella prevista per gerire una magistratura secondo il principio “*melius honestorum homi-*

Risale al 129 d.C. un'iscrizione scoperta a Pozzuoli contenente il testo di un *decretum decurionum* che concedeva onorificenze a un tale *Cn. Pompeius Euphrosynus* e nel quale appare di grande interesse il tratto contenuto nelle

ll. 13-14: *decurionibus item liberis eorum et is qui decuriones non erant singulis HS L n(ummum).*⁹

*Decuriones, liberi eorum*¹⁰ *et qui decuriones non erant* sono le tre categorie di cittadini destinatarie di un identico quantitativo di denaro concesso a titolo di *sportula* dall'onorato.

Si può concordare con l'interpretazione suggerita da Giuseppe Camodeca, il quale sulla base delle testimonianze epigrafiche di Farentino e di Canosa (v. *infra* nel testo) propone di identificare la categoria dei *liberi eorum* con i *praetextati, filii* dei *decuriones* che, avendo più di 16 anni, erano elencati nell'*ordo* come soprannumerari, quindi non effettivi; la categoria di *qui decuriones non erant* può identificarsi invece con quella dei figli minori di 16 anni.¹¹

num liberos quam e plebe in curiam admitti"); Basil., *Ep.* 389; Cassiod., *Variae* 2.18 e 9.4 (in quest'ultimo testo vi è riferimento a una lettera indirizzata al prefetto del pretorio *Abundantius* invitato a fare depennare dall'albo i nominativi della moglie e dei figli di un tale *Campanianus*). Vd. A. H. M. JONES, *Il tardo Impero Romano 284-602 d.C.* (trad. it. di *The Later roman Empire (284-602). A social, Economic and Administrative Survey*, Oxford, 1964), Milano, 1974, 990 s.; A. PIGANIOL, *L'empire chrétien*², Parigi, 1972; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975², 317 s.; D. VERA, *Commento storico alle Relationes di Q. Aurelio Simmaci*, Pisa, 1981, 428 s. e 288 s.; B. SALWAY, *Prefects, "patroni", and decurions: a new perspective on the album of Canusium*, in *The Epigraphic Landscape of Roman Italy. Bulletin of the Institute of Classical Studies. Supplement*, 73, 2000, 131; G. A. CECCONI, *Redazione e controllo degli albi municipali. Materiali per una discussione sulla crisi delle curie*, in *Les cités de l'Italie tardo-antique (IVe-VIe siècle). Institutions, économie, société, culture et religion* (a cura di M. GHILARDI, CH. J. GODDARD, P. PORENA), Roma, 2006, 30.

⁹ Seguiamo l'edizione di G. CAMODECA, *Puteoli romana. Istituzioni e società. Saggi*, Napoli, 2018, 217 ss.

¹⁰ L'espressione *liberi decurionum* è anche testimoniata, come ricorda CAMODECA, *Puteoli romana* cit., 227 nt. 61, a *Croto: decurionibus liberisque eorum* (CIL X 109, regio III, II sec.); *Cales: nobis liberisque nostris* in un *decretum decurionum* della seconda metà II sec. (CIL X 4643 = EDR152483, con foto e bibliografia); *Corfinium: decurionibus discumbentibus et liberis eorum singulis* (CIL IX 3160, regio IV); *Fulginiae: decurionibus et liberis eorum* (CIL XI 5215, regio VI, prima metà III sec.); *Minturnae: decurionibus et filis e[orum sing(ulis)]* (AE 1982, 157).

¹¹ Poiché nel *decretum decurionum* le diverse categorie di beneficiari delle *sportulae* sono separate da un *item*, mentre i *liberi eorum* e *ii qui decuriones non erant* sono uniti fra loro da un *et*, CAMODECA, *Puteoli romana* cit., 227, ne deduce che anche quest'ultima categoria si riferiva ai figli dei decurioni (non ancora *adlecti* all'*ordo*). Un frammento dei *libri responsorum* di Papiniano testimonia il diritto dei minori di 25 anni, *facti decuriones*, ma non ancora effettivi,

Tali minori appaiono indicati con l'espressione *pueri* in un'iscrizione di Ferentino, datata nella prima metà del II secolo, che tramanda il testamento di un tale A. Q. Prisco,¹² personaggio illustre che aveva gerito numerose cariche pubbliche e aveva concesso notevoli benefici alla città. Nel testamento è stabilito che, dalle rendite di alcuni terreni che il testatore aveva donato alla città, ogni cinque anni, *perpetuum*, nel giorno della sua nascita, venissero elargite donazioni a diverse categorie di cittadini, fra i quali compaiono i figli minori dei decurioni:

FIRA III.114, ll. 13-14: et circa triclin(ia) decurionib(us) mulsum et crust(lum) et sportul(as) (sesterios) X n(nummos) | item puer(is) curiae increment(is)

Ai decurioni riuniti intorno al *triclinium* veniva concesso vino melato, una focaccia e una *sportula* dell'ammontare di 50 sesterzi. La medesima concessione veniva disposta nei confronti dei *pueri*,¹³ che significativamente sono qui qualificati *curiae incrementa*: si tratta di soggetti che non facevano parte della *curia* in ragione della età, ma che erano destinati in futuro ad accrescerla.¹⁴

Risale al 223 d.C. l'iscrizione che riferisce l'*album* di *Canusium*,¹⁵ l'unico tramandato per intero: una lista di 100 decurioni della città, alla quale seguivano altri 25 *praetextati* fra i quali comparivano giovanissimi *filii decurionis*.¹⁶

di essere destinatari di *sportulae*: D. 50.2.6.1 Pap. 1 *resp. Minores viginti quinque annorum decuriones facti sportulas decurionum accipiunt, sed interim suffragium inter ceteros ferre non possunt.*

¹² CIL X, 5853, FIRA III, 114.

¹³ Diversa la lettura di JACQUES, «*Obnoxius curiae*» cit., 306 e CAMODECA, *Puteoli romana* cit., 228 che uniscono ITEM PUER. alla successiva categoria degli *Augustales*: ITEM PUER. CURIAE INCREMENT. ET VI VIR. AUG. QUIBUSQ U V E CRUST MULSUM ET HS VIII N., per cui tutti e due avevano una *sportula* non di 10 bensì di 8 sesterzi.

¹⁴ L'espressione appare avere l'identico significato che per l'epoca repubblicana assumeva quella, riferita al *filius familias*, che si legge in Cic., *Cluent.* 11.32: *designatus rei publicae civis*: vd. DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas* cit., 35 ss.

¹⁵ CIL IX, 338 = ILS 6124. L'albo è pubblicato anche in *Le epigrafi di Canosa* (a cura di M. CHELOTTI, R. GAETA, V. MORIZIO, M. SILVESTRINI), I, Bari, 1985, n. 35, 45 ss. Vd. anche P. GARNSEY, *Aspects of the Decline of the urban Aristocracy on the Empire*, in ANRW II.1, Berlin-New York, 1974, 229 ss.; H. J. HORSTKOTTE, *Magistratur und Dekurionat im Lichte des Albums von Canusium*, in ZPE, 57, 1984, 211 ss.; JACQUES, *Le Privilège de Liberté* cit., 456 ss. e 508 ss.; F. DAL CASON PATRIARCA, *Considerazioni demografiche sulla lista decurionale della tabula di Canusium*, in *Athenaeum*, 83, 1995, 245 ss.; H. MOURITSEN, *The album from Canusium and the town councils of Roman Italy*, in *Chiron*, 28, 1998, 229 ss.; M. SILVESTRINI, *Aspetti della municipalità di Canusium: l'albo dei decurioni*, in MEFRA, 102.2, 1990, 595 ss.; SALWAY, *Prefects, "patroni", and decurions* cit., 115 ss.

¹⁶ Alcune iscrizioni funerarie testimoniano la qualifica di decurioni in relazione a minori; vd. MOURITSEN, *The album from Canusium* cit., 242 nt. 40; FASOLINI, *Designatus rei publicae civis* cit., 133 ss.; ID., *L'iscrizione tribale dei minori* cit., *passim*; E. MELCHOR GIL, J. F.

Un'iscrizione databile fra il 350 e il 364 d.C.¹⁷ tramanda un elenco nominativo, disposto su tre colonne gravemente mutilate, dei decurioni e dei collegiati della città di *Anxanum* (l'odierna Lanciano):

[In honorem --- A]ug(usto) Anxiano adstante ordine / [---]ribus Autonius Iustinianus rector / [provinciae nomin]a tam decurionum quam etiam collegia/[torum collegiorum o]mnium publici incidi praecepi ut / [i(nfra) s(cripta) s(unt)] // [---]ucundus / [---]iscolius cum ff(iliis) / [---]IX / [---]iscolius / [---]rus cum ff(iliis) / [---]no // Faustinus / Primus cum ff(iliis) / Proculo et / Herclanio / Saturninus cum ff(iliis) / [---]ero / [---]tius // Salutari / Leo / Yppasius / Probus / Marc[e]llinus / Vict[---]inus / Fau[---] / E[

Diversamente dall'*album* di *Canusium*, i figli non sono menzionati nominativamente e in una lista differente, ma appaiono indicati con un semplice riferimento costituito dall'espressione CVM FF. (*cum filiis*) posta accanto ai nomi dei *patres*. Allo stesso modo i figli compaiono insieme ai padri nell'*album ordinis Coloniae Thamugadensis*, datato alla seconda metà del IV secolo d.C e trasmesso da un *corpus* di epigrafi rinvenute negli ultimi anni del XIX secolo a Timgad, in Numidia.¹⁸

Sembra che la prassi dell'iscrizione di minori fosse divenuta dal IV secolo d.C. molto diffusa e fonte di notevoli contrasti interni alle città per l'emersione di diverse distorsioni. Una costituzione di Costantino, emanata per far fronte evidentemente ai contrasti interni alla città di Cartagine causati dalla prassi di iscrivere nell'*album* minori dell'età di soli sette o otto anni, stabilì il divieto di iscrizione dei minori di 18 anni e di imposizione dei *functionum obsequia*. Per il futuro i *curiales* minori sarebbero stati liberati da ogni vincolo:

C.Th. 12.1.19 [= Brev.12.1.3] (4 agosto 331) *Imp. Constantinus A. ad Evagrium*. Quoniam nonnulli diversarum civitatum curiales intemperanter minores, quibus publica tutela debetur, ad curiae consortium devocarunt, ut septem vel octo annorum constitutos nonnullos nominasse firmentur, decernimus, ut omnino nullus in curiam nominationibus devocetur, nec functionum obsequia subire cogatur, nisi qui decimum et octavum annum aetatis fuerit

RODRÍGUEZ NEILA, *La integración real o ficticia en los ordines decurionum: lecti, cooptati, adlecti y ornamentarii*, in *Epigrafica*, 74, 2012, 147, che cita CIL II, 1286.

¹⁷ CIL IX, 2998 (= ILS 6122b). Vd. CECCONI, *Redazione e controllo degli albi municipali* cit., 24, con citazione della bibliografia precedente.

¹⁸ CIL VIII, 2403 = 17824 = 17903. Vd., tra gli altri, con bibliografia precedente: L. LESCHI, *L'album municipal de Timgad et l'«Ordo Salutationis» du consulaire Ulpus Mariscianus*, in *REA*, 50, 1948, 71 ss.; CHASTAGNOL, *L'album municipal de Timgad* cit.; H. HORSTKOTTE, *Die Datierung des Dekurionenverzeichnisses von Timgad und die spätrömische Klerikergesetzgebung*, in *Historia*, 33.2 1984, 238 ss.; JACQUES, «*Obnoxius curiae*» cit., 326 ss.; LEPALLEY, *Les cités de l'Afrique romaine* II cit., 459 ss.; ID., *Aspects de l'Afrique romaine. Les cités, la vie rurale, le Christianisme*, Bari, 2001, 105.

ingressus. quod et in futurum arceri volumus, et eos eximi, qui infra eius aetatis terminos constituti iam nominati sunt, curialibus et vinculis absolvantur. quum enim decimum et octavum annum aetatis intraverint, si militiae nomen inserere iuxta legem datam non potuerint vel supersederint, municipali poterunt dari obsequio. *Dat. prid. Non. Aug. Basso et Ablavio cons.*¹⁹

Undici anni prima la cancelleria dello stesso Costantino aveva emanato un editto con il quale aveva stabilito che con il raggiungimento del diciottesimo anno di età i *decurionum filii* fossero direttamente *adgregati* all'*ordo*, anticipando in tal modo l'eventuale tentativo dei *patres* di sottrarre i propri *fili* alla *curia* sciogliendoli dal vincolo familiare e destinandoli a ricoprire cariche religiose, pregiudicando in tal modo l'*utilitas civitatum* ad avere un *ordo plenus*:²⁰

C.Th. 12.1.7 (20 febbraio 320)²¹ *Imp. Constantinus A. ad edictum*. Filios decurionum, qui decem et octo annorum aetate vegetantur, per provinciam Karthaginem muneribus civicis adgregari praecipimus. neque enim opperendum est, ut solvantur familia et sacris explicentur,²² cum voluntates patrum praeiudicare non debeant utilitatibus civitatum. *Proposita X kal. Mart. Constantino A. VI et Constantio C. cons.*²³

Dal IV secolo, dunque, il quadro sembra mutare in rapporto all'emersione dell'esigenza, fortemente sentita dal governo centrale, di garantire l'amministrazione delle città e di assicurare un utile equilibrio tra la conservazione del ceto dirigente e l'apertura a nuovi esponenti, anche della classe plebea.

¹⁹ La disposizione è confermata dalla INTERPRETATIO. *Minores decem et octo annorum aetate curiales nec nominari a quibuscumque nec ad servitia applicari debere: quia hoc lex sufficere credit, ut a decem et octo annis necessitati publicae, si necesse fuerit, applicentur; ita ut, si qui infra hanc aetatem ante nominati iam fuerint, absolvantur.*

²⁰ Cfr. D. 50.2.3.2, Ulp. 3 *de off. procons.*, su cui *infra*, nel testo, p. 155.

²¹ Secondo O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Stuttgart, 1919, la costituzione è del 329.

²² M. NAVARRA, *Equilibri tra "centro" e "periferia"*, in *AARC*, vol. XIII, Napoli, 2001, 652 ss. considera probabile che l'espressione *muneribus civicis adgregari* possa indicare la sola attribuzione dei *munera* e non l'acquisizione dello *status* di *decuriones* e l'ingresso nell'*ordo*.

²³ Le distorsioni della prassi dovettero però continuare, come si evince da Bas., *ep.* 84, con la quale Basilio chiedeva al governatore provinciale di risolvere la questione di un bambino di quattro anni chiamato alla *curia* in sostituzione del nonno, un anziano buleuta che era stato dichiarato esente da ogni *munus*. Vd. L. DE SALVO, *I munera curalia in IV secolo. Considerazioni su alcuni aspetti sociali*, in *AARC*, vol. X, Napoli, 1995, 314.

La prima esigenza porterà, com'è noto, all'affermazione piena del principio della *obnoxietas* curiale²⁴ per la cui realizzazione su base ereditaria l'iscrizione dei *filii* minori era da tempo uno strumento fondamentale di realizzazione.

3. I *decurionum filii* costituivano una categoria distinta dai *decuriones*, con una propria specifica rilevanza giuridica. Significativi appaiono alcuni titoli del *Codex Iustinianus*, come il titolo 10.32 *De decurionibus et filiis eorum et qui decuriones habentur quibus modis a fortuna curiae liberentur*; il titolo 10.41 *De honoribus et muneribus non continuandis inter patrem et filium et de intervalis*; il titolo 10.62 *De filiis familias et quemadmodum pater pro his teneatur*. Nei *Digesta* viene in considerazione il titolo 50.2 *De decurionibus et filiis eorum*. Nel *Codex Theodosianus* mancano titoli dedicati specificamente ai *filii*, ma sono inserite, e non solo nel titolo C.Th. 12.1 *De decurionibus*, numerose costituzioni nelle quali sono utilizzate espressioni quali “*decurio vel decurionis filius*” (C.Th. 9.21.1, Imp. *Constantinus*, a. 319); *decuriones decurionumque filii*: C.Th. 12.1.22, Imp. *Constantinus*, a. 336, C.Th. 12.1.43 Imp. *Constantius* a. 355); *decuriones eorumque filii*: C.Th. 12.1.31, Imp. *Constantius et Constans*, a. 341, C.Th. 8.2.1 Imp. *Constantius* a. 341), che mostrano peraltro quanto fosse già pervenuto a pieno compimento un processo di definizione autonoma della categoria diretto in concreto a rendere ereditaria la funzione di *decurio*.

A quanto può essere visto, a partire dall'età di Costantino la condizione giuridica del *decurionis filius* assunse una connotazione destinata a permeare tutta la complessa organizzazione amministrativa, periferica e centrale. Come si accennava, fin dal III secolo d.C. il *filius familias* si avviava a essere collocato nella linea di discendenza della condizione curiale del *pater*.²⁵ È significativa, peraltro, la

²⁴ Cfr., per esempio, D. 50.2.1, Ulp. 2 *opin.*; C.Th. 16.2.3 (a. 320). Vd. con bibliografia precedente, J. L. MURGA GENER, *La “obnoxietas”, una tardía esclavitud “ex lege”*, in *RFDUM*, n. extra 16, *Homenaje al Profesor D. Juan Antonio Arias Bonet*, Madrid, 1990, 141 ss.; A. J. B. SIRKS, *Obnoxietas*, in *Questions de responsabilité. XLVème session de la Société Internationale “Fernand de Visscher” pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité, 14.-22. Septembre 1991*, Miskolc, 1993, 325 ss.; JACQUES, «*Obnoxius curiae*» cit.; SORACI, *Il curialato nella legislazione di Onorio*, cit.

²⁵ Non può essere qui affrontata la questione, molto complessa e che porterebbe lontano dai limiti della presente indagine, dell'individuazione del periodo nel quale la *obnoxietas* assunse pieno valore giuridico, determinando di conseguenza un ingresso automatico nell'*ordo decurionum*, e se fosse in ogni caso necessaria una formale *nominatio* dei *filii decurionum*. Rilevante appare già nel II secolo d.C. la testimonianza di Plin., *ep.* 10.113: *Honorarium decurionatus omnes, qui in quaque civitate Bithyniae decuriones fiunt, inferre debeant necne, in universum a me non potest statui. Id ergo, quod semper tutissimum est, sequendam cuiusque civitatis legem puto, sed verius eos, qui invitati fiunt decuriones, id existimo acturos, ut praestatione ceteris praeferantur*. Vd. sul tema, con bibliografia precedente, M.-O. ROUVEYROL, *L'intégration à l'ordo decurionum, une doctrine fondée sur des sources ambiguës*, in *Gli statuti municipali (a*

circostanza che proprio la cancelleria imperiale di Costantino tramandi espressioni che tradizionalmente testimoniano l'ancestrale idea di appartenenza familiare quale fondamento della partecipazione alla comunità politica: *ex decurione progenitus* (C.Th. 16.2.3 a. 320),²⁶ *ex municipibus prosapia, progenie municeps* (C.Th. 16.2.6 a. 326),²⁷ *genus curialium* (C.Th. 12.1.14 a. 326). Ancora più tardi: *ex curialium natus genere* (C.Th. 16.2.19 a. 370), *ex curiali prosapia* (C.Th. 12.1.177 a. 413)

In una costituzione emessa dalla cancelleria di Valentiniano, Teodosio e Arcadio nel 390 d.C. l'appartenenza alla curia appare determinata *necessitudinis foedere aut nexu sanguinis: qui statim ut nati sunt, curiales esse coeperint*.²⁸

In D. 50.2.2.2-6, Ulp. 1 *disp.*, nell'indicare i criteri in base ai quali un *filius familias* poteva essere giuridicamente qualificato *decurionis filius*, Ulpiano mostra evidente la tendenza ad adottare principi benevoli che favorivano una loro inclusione nella categoria. Era considerato infatti *decurionis filius* anche colui che fosse nato da un padre *plebeius* divenuto in seguito *decurio*; o il *filius* che, nato da padre *plebeius*, avesse un nonno *decurio*. Lo stesso valeva per colui che fosse stato concepito da padre *decurio* rimosso dall'ordine prima della sua nascita o dopo *ad tempus ordine moto patre* fosse stato concepito e fosse nato *medio tempore*.²⁹

Anche quando il *pater decurio* avesse esercitato una *functio* che lo portava fuori dalla curia di appartenenza, solo eccezionalmente, e sulla base di specifiche previsioni normative, il *filius familias* sarebbe rimasto nella linea di discendenza della *functio* del *pater*. Egli continuava a essere vincolato alla curia originaria di

cura di L. CAPOGROSSI COLOGNESI, E. GABBA a cura di), Pavia, 2006, 133 ss., che discute in particolare la tesi di JACQUES, *Le Privilège de Liberté* cit. Con specifico riferimento alla legislazione di Onorio vd. SORACI, *Il curialato nella legislazione di Onorio* cit., 542 nt 8.

²⁶ Per SEECK, *Regesten der Kaiser* cit., la costituzione è del 329.

²⁷ Per SEECK, *Regesten der Kaiser* cit., la costituzione è del 329.

²⁸ C.Th. 12.1.122 (a. 390). Cfr. Anche C.Th. 13.5.19 (8 sett. 390) Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Tatiano praefecto praetorio. (...) *Manebit vero in ordine curiali et ei filius in officium curiale succedat*; C.Th. 12.1.64 (23 apr. 368? 370? 373?). Impp. Valentinianus et Valens AA. Mauris Sitifensibus. (...) *si militari avo et patre decurione nascetur, paternae erit succedaneus functioni* ...; C.Th. 12.1.134 (12 apr. 393). Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Rufino praefecto praetorio. (...) *curiali obstricti sanguine* ...; C.Th. 12.1.161 (16 o 21 Agosto 399) Impp. Arcadius et Honorius AA. Messalae praefecto praetorio. (...) *genitalem curiam*. Vd. C. LEPELLEY, *Les "munera publica" pesant sur les fils de curiales: le témoignage d'une lettre de Nebridius, correspondant de saint Augustin, in Empire chrétien et Église aux IVe et Ve siècles: intégration ou "concordat"? Le témoignage du "Code Théodosien"*. Actes du colloque international, Lyon, 6, 7 et 8 octobre 2005, (a cura di J. N. GUINOT, F. RICHARD), Paris, 2008, 431 ss.

²⁹ Sulla rilevanza della parentela materna in età tardantica ai fini dell'assoggettamento ai vincoli curiali dei figli si rinvia, in questo stesso volume, al contributo di G. OLIVIERO NIGLIO, *Maternum genus e vincoli curiali nella legislazione di Onorio*, 129 ss.

appartenenza del proprio *pater*. Quando si trattò di richiamare nelle costituzioni imperiali tale principio e di imporre di conseguenza la riassegnazione dei *filii familias* alla curia, l'espressione utilizzata fu, tra le altre, significativamente, *curia mancipare*.³⁰

Appartenere alla categoria dei *decurionum filii* costituiva un presupposto che assicurava almeno due delle condizioni per le quali si poteva essere *adlecti in ordinem*: l'onorabilità e l'idoneità economica, costituita dalla titolarità, imputata formalmente al *pater*, del patrimonio necessario a far fronte a tutte le esigenze della funzione decurionale.³¹

Il più importante profilo di rilevanza giuridica dell'onorabilità del *decurionis filius* si determinò nel campo del diritto criminale: furono loro estesi tutti i privilegi dei quali godevano i *patres decuriones*.³²

4. Il *decurionis filius* era tuttavia soltanto il *filius familias*, vale a dire il figlio *legitimus* nato da *iustae nuptiae* o adottato.³³

Accanto alla categoria del *filius familias* a partire già dall'età classica fu riconosciuta però una sempre crescente rilevanza giuridica al *filius spurius* o *illegitimus* anche nel campo del diritto pubblico. Secondo quanto riferito da Ulpiano, già Marco Aurelio e Lucio Vero avevano stabilito in un rescritto indirizzato al *praeses* della *Bithynia* che *spurios posse in ordinem allegi*:

D. 50.2.3.2, Ulp. 3 *de off. procons.* Spurios posse in ordinem allegi nulla dubitatio est: sed si habeat competitorem legitime quaesitum, praeferrere eum oportet, divi fratres Lolliano Avito Bithyniae praesidi rescripserunt. cessantibus vero his etiam spurii ad decurionatum et re et vita honesta recipientur: quod utique non sordi erit ordini, cum ex utilitate eius sit semper ordinem plenum habere.³⁴

³⁰ Cfr., per esempio, C.Th.12.1.14 (a. 326 [356]); C.Th.12.1.18.1 (329 [353]); C.Th.12.1.35 (a. 343); C.Th. 12.1.53 (a. 362). Altre testimonianze dell'uso del verbo *mancipare* in C.Th. 12.1.46 (a. 358), C.Th. 12.1.48 (a. 361); C.Th. 12.1.83 (a. 380); C.Th. 12.1.114 = C. 10.32.39 (a. 386); C.Th. 12.1.125 (a. 392); C.Th. 12.1.165 (a. 399).

³¹ Cfr. D. 50.4.14.3, Call. 1 *de cogn.*

³² Cfr., per esempio, D. 48.19.9.11-15, Ulp. 10 *de off. procons.*; C. 9.41.11 (a. 290); C. 9.47.12 (*sine die*); C. 10.32.4 (a. 285). Vd., fra gli altri, GRELLE, *Diocleziano e i figli dei decurioni*, in *Koinonia*, 33, 2009, 85 ss. (= *Munuscula. Scritti in ricordo di Luigi Amirante* (a cura di E. DOVERE), Napoli, 2010, dai quali citiamo, 129 ss.).

³³ Cfr. C. 10.32.4 Impp. Valerianus et Gallienus AA. Cassiano. *Cum adoptivum filium ex adoptantis dignitate decurionis filium effici nulla dubitatio est (...)* PP. XII k. Dec. Diocleziano A. II et Aristobulo cons. [a. 285]. Su questo testo vd. GRELLE, *Diocleziano e i figli dei decurioni* cit., 130 ss.

³⁴ Vd. J. EVANS GRUBBS, *Making the Private Public: Illegitimacy and Incest in Roman Law*, in *Public and Private in Ancient Mediterranean Law and Religion* (a cura di C. ANDO, J. RÜPKE), Berlin-Munich-Boston, 2015, 125 ss.

Nella *adlectio* nel *numerus ordinis*, tuttavia, tra possibili *competitores* prevalevano i *filii legitimi* (e garantiti dal *pater*). In via residuale potevano essere accolti gli *spurii*, purché avessero i requisiti relativi al patrimonio e all'onorabilità. La loro ammissibilità rispondeva all'esigenza che l'*ordo* fosse sempre *plenus*.

Secondo quanto tramandato da Paolo, Settimio Severo aveva stabilito che il *filius* nato da padre schiavo ma da madre libera potesse divenire *decurio* nella propria città:

D. 50.2.9pr., Paul. 1 *decr.* Severus Augustus dixit: 'etsi probaretur Titius in servitute patris sui natus, tamen, cum ex libera muliere sit procreatus, non prohibetur decurio fieri in sua civitate'.

In base a una costituzione di Diocleziano il *filius ex libera conceptus et servo* era considerato *spurius* e non poteva aspirare a divenire *decurionis filius* anche se il *pater* schiavo fosse stato manomesso e fosse stato destinatario della *restitutio natalium*.

C. 6.55.6 Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Posidonio. Ex libera conceptus et servo velut spurius habetur nec ut decurionis filius, quamvis pater eius naturalis manumissus et natalibus suis restitutus hunc fuit adeptus honorem, defendi potest. *Supposita VI id. Febr. CC. cons.* [a. 294].³⁵

Papiniano testimonia l'ammissibilità dell'*adlectio* anche del figlio nato *ex incesto*:

D. 50.2.6 pr., Pap. 1 *resp.* Spurii decuriones fiunt: et ideo fieri poterit ex incesto quoque natus: non enim impedienda est dignitas eius qui nihil admisit.³⁶

Prima e dopo Diocleziano l'esigenza degli imperatori fu dunque quella di preservare sempre l'onorabilità dell'*ordo decurionum* pur perseguendo l'obbiettivo di garantirne un numero di componenti e un patrimonio adeguati alle esigenze del governo della città. Così con Costantino venne ribadito che il *filius* nato da madre schiava e da un *decurio* era considerato schiavo. La donna sarebbe stata condannata *ad metalla* e il *decurio* deportato *in insulam*.³⁷

³⁵ C. 10.32.29 Impp. Valentinianus et Valens AA. Germaniano pp. Galliarum. *Nati ex inquilinarum nostrae domus matrimonio et patre decurione non patrum suorum, verum matrum condicionem sequantur* D. III id. Oct. Valentiniano et Valente AA cons. [a. 365].

³⁶ Vd. S. PULIATTI, *D. 48.5.39 (26 quaest.) e la problematica dell'incesto nell'elaborazione dottrinale di Papiniano*, in *Studi Parmensi*, 43, 1997, 153 ss.

³⁷ C.Th. 12.1.6 (1 luglio 319) Imp. Constantinus A. Patroclo. *Nulla praeditos dignitate ad sordida descendere conubia servularum etsi videtur indignum, minime tamen legibus prohibe-*

Per realizzare l'obiettivo di preservare il patrimonio necessario al governo delle città Teodosio II introdusse norme speciali per la successione dei decurioni. Nell'ipotesi in cui l'erede non fosse stato un *decurionis filius* che avrebbe occupato il posto del padre nell'*ordo*, un quarto dell'eredità devoluta all'*heres* (o al *bonorum possessor*) *extraneus* (*ex asse* o *ex parte*) sarebbe stata destinata alla curia, che avrebbe potuto così legittimamente rivendicarla:

C. 10.35.1 *Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Florentio pp.* Si decurionum consortio sit alienus qui curiali successit, competentis eidem iuris (sive ex asse sive ex parte heres sit bonorumve possessor) partem quartam iure optimo a curia peti decernimus. *D. Vid. Iun. Constantinopoli Feliceer Tauro cons.* [a. 428].

Finalizzata invece all'obiettivo di assicurare un *numerus* adeguato di componenti della *curia* e il possesso di un patrimonio che garantisse il governo della città fu l'istituto della c.d. *oblatio curiae*.³⁸ Con la Nov. Theod. 22.1 Teodosio, pur ribadendo il principio della prevalenza dei figli legittimi nell'*adlectio*, dispose che in loro assenza e in mancanza di ascendenti il *pater*, sia che fosse esente da ogni obbligo curiale verso la città sia che fosse a essa legato (*seu liber ipse, seu curiae sit nexibus obligatus*), avesse la facoltà di lasciare, per testamento o con

*tur; sed neque conubium cum personis potest esse servilibus et ex huiusmodi contubernio servi nascuntur. praecipimus itaque, ne decuriones in gremia potentissimarum domorum libidine ducente confugiant. si enim decurio clam actoribus atque procuratoribus nescientibus alienae fuerit servae coniunctus, et mulierem in metallum trudi per sententiam iudicis iubemus et ipsum decurionem in insulam deportari, bonis eius mobilibus et urbanis mancipiis confiscandis, praediis vero et rusticis mancipiis civitati, cuius curialis fuerat, mancipandis, si patria potestate fuerit liberatus nullosque habeat liberos vel parentes vel etiam propinquos, qui secundum legum ordinem ad eius successionem vocantur. (...) Dat. Kal. Iul. Aquileiae Constantino A. V et Licinio C. cons. (= C. 5.5.3.1). Vd. GAUDEMET, *Constantin et les curies municipales*, in *Iura*, 2, 1951, 74 ss.; A. CHERCHI, *Riflessioni sulla condizione giuridica delle metallariae nel tardo impero. A proposito di C. 11.7(6).7*, in *AUPA*, 59, 2016, 228 nt. 57. Cfr., anche Nov. Maior. 7 pr.-2, su cui vd., con bibliografia precedente, V. DI NISIO, *La previsione temporanea di Nov. Maior. 7 in tema di rapporti tra curiones e ancillae*, in *Estudos em Homenagem a Luiz Fabiano Correa* (a cura di S. CORREA FATTORI, R. CORREA LOFRANO, J. L. NASSIF MAGALHAES SERRETTI), Max Limonad, 2014, 408 ss. La Nov. 38.2.1, emanata da Giustiniano nel 536 d.C. e indirizzata a Giovanni di Cappadocia quale prefetto del pretorio d'Oriente, regolò la posizione dei *filiu naturales* nati da unione mista, permettendo la legittimazione dei *nati ex ancilla*. Vd. M. BIANCHINI, *Conditio dei genitori e status dei figli: riflessioni su Nov. Iust. 38.6*, in *Diritto e società nel mondo romano. Atti di un incontro di studio-Pavia 21 aprile 1988 I.*, Como, 1988, 181 ss.*

³⁸ Vd. C. VAN DE WIEL, *La légitimation par oblacion à la Curie dans le droit romain. Quelques traces dans les droits canonique, civil et byzantin*, in *RIDA*, 37, 1990, 447 ss.; G. LUCHETTI, *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustinianee*, Milano, 1990, 65 ss.; MANCINI, *Pro tam magna sui confidentia*, cit., 180 ss.; NAVARRA, *Equilibri tra "centro" e "periferia"* cit., 657 ss.

donazione,³⁹ il proprio patrimonio ai *filii naturales*, a tutti o a chi avrebbe preferito, purché ne avesse fatto *traditio* alla *civitatis curia unde ipse oritur*. A seguito di tale *traditio* il *filius naturalis* sarebbe entrato nell'*ordo decurionum*:⁴⁰

Nov. Th. 22.1.4-5 *Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Apollonio praefecto praetorio* [= Brev. 11.1.] [442 Dec.16]. Hac igitur perpetuo duratura promulgatione decernimus, ut, si cui et legitimorum et naturalium liberorum progenies subpetat, veterum inlibata constitutionum auctoritate servata iustae ac legitimae subolis iura nulla imminutione decrescant. 5. Si qui vero parentibus amissis naturalem dumtaxat fecunditatem, non etiam legitimam sortiatur, seu liber ipse, seu curiae sit nexibus obligatus, et tradendi filios, vel omnes vel quos quemve maluerit, eius civitatis curiae unde ipse oritur et in solidum heredes scribendi liberam ei concedimus facultatem.⁴¹

Il fondamento di questo istituto è chiaramente indicato da Teodosio: poiché la bassa considerazione dei figli naturali ha necessità di una migliore fortuna e la *nobilitas* dei decurioni di un più ampio numero di appartenenti, considerati i comuni vantaggi di entrambe le categorie (*utriusque generis utilitatibus in commune perpensis*), a una sarà di vantaggio ciò che all'altra manca (*ab altero commodetur quod alteri deficit*):

Nov. Th. 22.1.3 Illi etiam parti sollicita nobis circa res humanas providentia suggerente consulendum esse credidimus: quantum favoris splendorisque legitimae proli ex legum suffragatione praestatur, tantum naturali ac degeneri suboli derogetur. Nam cum de successione paternarum facultatum quaedam severiora, quaedam humaniora circa eos iura prolata sint, nulla lex eis adeo pepercit, ut eiusmodi sorte conceptos saltem in aliorum loco poneret, quos naturae coniunctione proximos invenisset. Sed nos, a quibus solet in hominum genus semper aliquid procedere quo iuventur, una eademque saluberrima sanctione et horum condicione et curiarum commoditati subveniendum esse perspeximus, ut, cum et naturalium liberorum vilitas splendidiorem fortunam et decurionum nobilitas multitudinem desideret auctiorem, utriusque generis utilitatibus in commune perpensis,⁴² ab altero commodetur quod alteri deficit lexque undique temperatissima conlocetur, quae et naturae vitium dignitatis inpartitione soletur et ordinum dignitatem a corporum exiguitate defendat.⁴³

³⁹ Cfr. Nov. Th. 22.1.9.

⁴⁰ Cfr. Nov. Th. 22.1.7: *eius civitatis adscribendi sunt ordini*.

⁴¹ Cfr. con modifiche testuali C. 5.27.3 pr.-3 (a. 443). Su tali modifiche vd. LUCHETTI, *La legittimazione dei figli naturali* cit., 88 nt. 28.

⁴² Cfr. anche Nov. Th. 22.1.7: *et curiae splendore coonestare et hereditatis opibus adiuvere*.

⁴³ Per un'analisi completa dell'intero testo della novella e per l'evoluzione storica successiva dell'*oblatio curiae* vd. LUCHETTI, *La legittimazione dei figli naturali* cit., 86 ss.

5. Quanto alla idoneità economica, divenuto il *decurionis filius decurio* a tutti gli effetti, il profilo di rilevanza giuridica più importante, di cui si occuparono molto i giuristi di età severiana, fu quello relativo al problema della responsabilità patrimoniale del *pater familias* per i *damna* arrecati dal *filius familias* nell'esercizio delle funzioni di *decurio* o di *magistratus*.⁴⁴

Il regime di questa responsabilità fu legato alla tipologia di tali *damna*, se arrecati alla *res publica* o a un *privatus*, e al consenso eventualmente prestato dal *pater* alla *adlectio* del *filius*.⁴⁵

Se il *filius familias* fosse stato incaricato della gestione dell'ufficio *invito patre*, nessuna responsabilità sarebbe stata imputata all'avente potestà.⁴⁶ Il consenso avrebbe comportato l'imputazione al *pater* di una responsabilità patrimoniale *in solidum* per *damna* arrecati alla *res publica* derivanti dagli *universa munera* che erano imposti al figlio decurione (*quidquid in re publica filius gessit, obstrictus est pater*):

D. 50.1.2 pr., Ulp. 1 disp. Quotiens filius familias voluntate patris decurio creatur, universis muneribus, quae decurioni filio iniunguntur, obstrictus est pater quasi fideiussor pro filio. consensisse autem pater decurionatui filii videtur, si praesens nominationi non contradixit. proinde quidquid in re publica filius gessit, pater ut fideiussor praestabit.⁴⁷

Per descrivere il regime giuridico che scaturiva dall'imputazione di tale responsabilità Ulpiano utilizza l'espressione '*quasi fideiussor pro filio*' analoga all'espressione '*quasi rem publicam salvam fore*' testimoniata, per esempio, nel testo di

D. 27.8.1.17, Ulp. 36 *ad ed.* Si filius familias fuit magistratus et caveri pupillo non curaverit aut non idonee cautum sit culpa eius, an et quatenus in patrem eius actio danda sit, quaeritur. et ait Iulianus in patrem de peculio dandam, sive voluntate eius filius decurio factus sit sive non: nam et si voluntate patris magistratum administravit, attamen non oportere patrem ultra quam de peculio conveniri, quasi rem publicam salvam solam fore promittat, qui dat voluntatem, ut filius decurio creetur.⁴⁸

⁴⁴ Sembra vigesse il divieto di cumulo di funzione tra *pater* e *filius*. Cfr. C. 10.41.1 pr.: *Imp. Severus et Antoninus AA. Septimio Zenoni. Sicut honores et munera, cum pater et filius decuriones sunt, in eadem domo continuari non oportet, ita vacationum concessa tempora non aliis prodessent, quam qui ad eosdem vel alios honores eademque vel alia munera denuo vocantur.*

⁴⁵ Vd. DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas* cit., 311 ss.

⁴⁶ Cfr. ad esempio D. 50.1.21 pr., Paul. 1 *resp.*.

⁴⁷ Cfr. anche D. 50.8.9(7), Paul. 1 *ad ed. praet. Si filius familias volente patre magistratum gesserit, Iulianus existimavit in solidum patrem teneri in id, quod eius nomine rei publicae abesset.* Vd. DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas* cit., con bibliografia.

⁴⁸ Cfr., per esempio, D. 15.1.3.13, Ulp. 29 *ad ed. Si filius familias duumvir pupillo rem salvam fore caveri non curavit, Papinianus libro nono quaestionum de peculio actionem com-*

Non è facile dedurre dalle fonti se il *pater* fosse costretto a garantire la *res publica* attraverso la effettiva prestazione della *cautio rem publicam salvam fore*⁴⁹ o se il proprio *dare voluntatem* fosse considerato un *adstringere fidem*, sufficiente a imputare la responsabilità. In piena età classica tale responsabilità era in ogni caso divenuta solidale elettiva, con preventiva escussione del *filius*:

D. 50.1.17.2, Pap. 1 *resp.* Filium pater decurionem esse voluit: ante filium ex persona sua res publica debet convenire quam patrem ex persona filii. nec ad rem pertinebit, an filius castrense peculium tantum possideat, cum ante militasset vel postea.⁵⁰

Per l'ipotesi dei *damna* arrecati ai privati, le fonti si riferiscono all'ipotesi di *filius familias* nominato *tutor* in ragione della propria condizione di decurione. In questo caso il *pater familias* che avesse dato il proprio consenso alla nomina di *decurio* del proprio *filius familias* sarebbe stato sempre responsabile *in solidum*, a prescindere dalla prestazione di uno specifico consenso alla nomina di tutore. Ciò perché la tutela veniva considerata un *onus* equiparabile ai *munera civilia*. Fuori dallo specifico campo dell'esercizio della *tutela*, nel caso di un *filius magistratus* il *pater* avrebbe sempre risposto *de peculio* a prescindere dall'avvenuta prestazione del proprio consenso alla carica magistratuale.⁵¹

In età tardoantica l'assenza di riferimenti a normative che avessero innovato rispetto a tale assetto classico non dipese dall'acquisizione di una piena capacità giuridica del *filius familias*. Le costituzioni imperiali si occupano di risolvere questioni contingenti, che riguardavano le diverse parti dell'impero e che presuppongono un assetto, già pienamente determinatosi nel III secolo d.C., nel quale le città contavano sempre più su una responsabilità patrimoniale solidale imputata, come avveniva per tutti i *decuriones*, ai *nominatores* e ai loro *fideiussores*.⁵²

petere ait. nec quicquam mutare arbitror, an voluntate patris decurio factus sit, quoniam rem publicam salvam fore pater obstrictus est.

⁴⁹ Su tale *cautio* vd. DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas* cit., 313 ss., con indicazione di ulteriore bibliografia.

⁵⁰ Né il riconoscimento del *peculium castrense* incise e certo non quello del *peculium quasi castrense* (che per definizione non è riservato ai curiali).

⁵¹ Vd. più diffusamente, DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas* cit., 303 ss.

⁵² Vd. DE SALVO, *I munera curalia* cit., 309 ss.; SORACI, *Il curialato nella legislazione di Onorio* cit., 579 con fonti alla nt. 192; N. RAMPAZZO, *La nominatio e la responsabilità dei magistrati municipali*, in *Index*, 39, 2011, 357 ss.; A. TRISCIUOGGIO, *Le radici romanistiche della responsabilità: aspetti della responsabilità civile e amministrativa del magistrato nell'esperienza romana*, in *Responsabilità civile e amministrazione. Uno studio comparato* (a cura di F. FRACCHIA, C. BOTASSI), Napoli, 2011, 312 ss.

D. 50.1.11.1, Pap. 2 *quaest.* Quod si forte is, qui periculo suo nominavit magistratum, solvendo sit, utrum in eum prius actio reddi quasi fideiussorem debeat, an vero non alias, quam si res a collega servari non potuerit? sed placuit fideiussoris exemplo priorem conveniendum qui nominavit, quoniam collega quidem neglegentiae ac poenae causa, qui vero nominavit, fidei ratione convenitur.

Un'interessante testimonianza tramandata dal Pap. Oxy., XII 1405 (TM 21815), datata fra il 236 e il 237 d.C., tramanda un rescritto di Alessandro Severo e Caracalla nel quale è fatto riferimento a una *cessio bonorum* compiuta in favore del *nominator* obbligato ad addossarsi la liturgia, essendo stata a lui imputata la responsabilità per la mancata riscossione da parte del *nominatus* cedente:

Ι[- ca.11 -]ρ[. . .] παρεχώρ[η-]
 [σας.] εὔδηλόν ἐστιν μὴ τῷ
 [ταμεί]ω ἡμῶν τὴν παραχώρησιν
 [γενέσ]θαι ἀλλὰ τῷ εἰς τὴν λειτουργίαν
 5ἐ[λα]μένῳ, ὃς ἀναλαβὼν σοῦ τὰ
 ὑπάρχον[τ]α τὸ τεί[μημά σου] τὸ [πολ]ι-
 τικὸ[ν] παρέξει καὶ τὴν λειτουργίαν ἀπο-
 πληρώσει. τὸ γὰρ ταμεῖον ἡμῶν
 τῶν τοιούτων παραχωρήσεων
 10οὐκ ἐφείετα. ἡ δὲ ἐπιτεμία σου ἐ-
 κ τούτου οὐδὲν βλαβήσεται, οὐδὲ εἰς τὸ
 σῶμα ὑβρεισθήσει. προετέθη ἐν Ἀλεξαν-
 δρεῖα ἡ (ἔτους) Φαρμοῦθι.
vacat ?
 (...) ⁵³

Con Costantino e con Valentiniano I e Valente continuò una legislazione che presupponeva tale assetto,⁵⁴ fino a giungere alla determinazione del principio dell'imputazione della responsabilità sull'intero *consortium* curiale che appare acquisito nel IV secolo sia in Occidente sia in Oriente.⁵⁵

⁵³ Sulla prassi della *cessio bonorum* in tale ambito vd., con bibliografia precedente, SORACI, *Il curialato nella legislazione di Onorio*, cit., 576 ss.

⁵⁴ Cfr. C.Th. 12.6.1 (a. 321) e C.Th.12.6.8 (a. 365) = C. 10.72.2.

⁵⁵ Vd., con riferimento sia a fonti giuridiche sia papirologiche: SORACI, *Il curialato nella legislazione di Onorio* cit., 579 ss. e DE SALVO, *I munera curalia* cit., 309 e nt. 96. Per il ridimensionamento in Occidente di tale principio a partire dalla legislazione di Onorio vd., ancora, SORACI, *Il curialato nella legislazione di Onorio* cit., 588.

6. Il quadro appena tracciato, che è stato incentrato in particolare sulla figura dei *decurionum filii*, appare incoraggiare ulteriori indagini che potranno risultare utili ai fini di una più completa indagine sugli sviluppi storici della condizione giuridica dei *fili familias* nell'età tardoantica. In tali indagini tutte le questioni legate all'amministrazione delle diverse città dell'impero e gli interventi in tale campo del governo centrale dovranno muovere dall'analisi più specifica delle singole realtà locali (con la considerazione delle fonti anche non giuridiche, utili a ricostruirne la storia), per poi giungere a considerare gli interventi normativi degli imperatori. Un ulteriore piano di analisi, in qualche modo parallelo a quello della storia dei *decurionum filii*, potrà poi essere costituito⁵⁶ dalla condizione giuridica dei figli dei componenti dei diversi organi dell'amministrazione centrale, tra i quali sembra assumere interessanti aspetti quella dei figli dei senatori. A tali indagini speriamo di poter dedicare prossimi lavori.

⁵⁶ Lo si accennava *supra*, p. 147 nt. 3.